



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilit  e Servizi Fiscali

Roma, 30-06-2025

Messaggio n. 2066

Allegati n.2

OGGETTO: Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilit  in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILIT  E SERVIZI FISCALI

1. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilit  in deroga

Il comma 189 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ha stanziato ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonch  per le finalit  di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, specificando che le Regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguiti nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziare per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2025 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.

Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la richiamata normativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nella corrente annualità.

Successivamente, il medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 989 del 28 marzo 2025 (Allegato n. 1), con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, come di seguito riportato:

Regione Stanziamento

Toscana	€ 34.674.679,17
Molise	€ 5.065.286,82
Lazio	€ 8.082.032,72
Puglia	€ 1.739.493,81
Sicilia	€ 1.739.493,81
Sardegna	€ 8.480.032,35
Campania	€ 4.275.580,12
Piemonte	€ 3.769.033,93
Marche	€ 2.174.367,27
Totale	€ 70.000.000,00

2. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga previsti dalle norme citate nel precedente paragrafo, prorogati per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024, si utilizzeranno i conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265, istituiti con il messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017, e il conto GAU30275, istituito con la citata circolare n. 159/2017, ridenominati secondo la normativa in argomento.

In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga